

[BO51020128702|A110|R050|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

12 novembre 2002, n. 17/L

Modifica del regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h) della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 6 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 recante "Interventi in materia di previdenza integrativa", come modificata ed integrata dalle leggi regionali 19 luglio 1998, n. 6 e 20 novembre 1999, n. 6;

Visti in particolare i commi 2 e 3 dell'art. 7 della suddetta LR n. 4/92, i quali dispongono rispettivamente che la misura minima della contribuzione dovuta ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 7 per beneficiare degli interventi in esso previsti, quali gli assegni di natalità e di cura, nonché le indennità per degenza ospedaliera dovuta a malattia e per infortuni domestici, viene aumentata fino all'ammontare massimo previsto dallo stesso comma 1, a seconda della condizione economica del nucleo familiare valutata considerando la situazione patrimoniale e reddituale dello stesso e che la determinazione delle diverse entità della misura della contribuzione versata dagli iscritti alle assicurazioni previste nella medesima legge regionale, la determinazione delle singole componenti del reddito, nonché l'individuazione di altre idonee procedure che consentano di stabilire la capacità contributiva degli aderenti, sono demandate ad apposito Regolamento provinciale tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 3 quater;

Considerato che il citato articolo 3 quater della LR n. 4/1992, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della LR n. 6/1998, dispone che per l'attuazione delle norme demandate dalla citata LR n. 4/1992 ai Regolamenti provinciali, la Regione, al fine di armonizzare la disciplina degli interventi su tutto il territorio regionale, provvederà ad emanare un Regolamento contenente principi e disposizioni ai quali dovranno attenersi i singoli Regolamenti provinciali;

Visti gli articoli 14 e 15 della LR n. 4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni che individuano i soggetti che possono beneficiare dell'integrazione

[AM51020128702|A110|R050|]

DEKRET DES PRÄSIDENTEN DER REGION

vom 12. November 2002, Nr. 17/L

Änderung zur Durchführungsverordnung gemäß Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4, ersetzt durch Art. 1 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes vom 19. Juli 1998, Nr. 6

Aufgrund des Art. 6 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatutes;

Aufgrund des Art. 43 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Autonomiestatutes;

Aufgrund des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 betreffend "Maßnahmen auf dem Sachgebiet der Ergänzungsvorsorge", geändert und ergänzt durch die Regionalgesetze vom 19. Juli 1998, Nr. 6 bzw. vom 20. November 1999, Nr. 6;

Aufgrund insbesondere des Art. 7 Abs. 2 und 3 des genannten Regionalgesetzes Nr. 4/1992, in denen bestimmt wird, dass im Sinne des Art. 7 Abs. 1 das Mindestausmaß der Beiträge zwecks Gewährung der vorgesehenen Vergünstigungen - wie z. B. das Geburtsgeld und die Betreuungszulage sowie das Tagegeld für den Krankenhausaufenthalt infolge von Krankheit und die Entschädigung für Unfälle im Haushalt - laut demselben Abs. 1 aufgrund der nach dem Vermögens- und Einkommensstand bewerteten wirtschaftlichen Lage der Familie bis auf das Höchstausmaß angehoben wird bzw. dass die verschiedenen Ausmaße der Beitragsleistungen seitens der Versicherten, die bei den im genannten Regionalgesetz vorgesehenen Versicherungen eingetragen sind, die einzelnen Bestandteile des Einkommens sowie die weiteren geeigneten Verfahren für die Bestimmung der tatsächlichen Beitragsfähigkeit der Versicherten mit entsprechender Verordnung der jeweiligen Provinz festzusetzen sind, wobei die Bestimmungen des Art. 3 quater zu berücksichtigen sind;

In Anbetracht der Tatsache, dass im genannten Art. 3 quater des Regionalgesetzes Nr. 4/1992, eingeführt mit Art. 1 Abs. 1 Buchst. h) des Regionalgesetzes Nr. 6/1998, verfügt wird, dass die Region zwecks Anwendung der Bestimmungen, die laut genanntem Regionalgesetz Nr. 4/1992 mit Verordnungen der beiden Provinzen festzusetzen sind, für eine harmonische Regelung der Maßnahmen auf dem gesamten Gebiet der Region eine Verordnung erlässt, die Grundsätze und Anweisungen enthält, an die sich die jeweiligen Verordnungen der Provinzen zu halten haben;

Aufgrund der Art. 14 und 15 des Regionalgesetzes Nr. 4/1992 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, in denen die zum Empfang der Ergän-

dell' assegno al nucleo familiare e degli assegni familiari, ed i requisiti che devono a tal fine essere posseduti;

Visto in particolare il citato articolo 14, comma 4, il quale prevede che, per l'individuazione del reddito ai fini dell'erogazione dell'integrazione dell'assegno al nucleo familiare, si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 7 della LR n. 4/1992 medesima;

Visto il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 7, comma 3 della suddetta LR n. 4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 2000, n. 6/L, con il quale vengono individuate le singole componenti del reddito e del patrimonio da prendere in considerazione al fine di stabilire la capacità contributiva degli aderenti agli interventi previsti dalla normativa medesima;

Visto in particolare il punto 2.2 dell'allegato al suddetto regolamento, il quale, ai fini della valutazione del reddito, prevede che debbano essere presi in considerazione anche i seguenti redditi non soggetti ad IRPEF: le pensioni di guerra, le rendite INAIL, gli assegni di mantenimento spettanti al coniuge per i figli, le pensioni e le indennità nonché gli assegni per invalidi civili, ciechi e sordomuti;

Vista la nota dell'Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (A.N.F.F.A.S.) di data 5 febbraio 2002, con la quale l'associazione medesima esterna la propria contrarietà in merito alla presa in considerazione dell'indennità di accompagnamento quale elemento reddituale valido per l'individuazione del reddito ai fini dell'erogazione dell'assegno al nucleo familiare, considerata la natura risarcitoria della stessa;

Tenuto infatti conto che, secondo quanto previsto dalla Circolare n. 31 di data 27 giugno 1988 del Ministero del Tesoro, ai fini dell'erogazione dell'assegno al nucleo familiare concesso ai sensi del DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153, del quale l'assegno regionale è integrativo, non devono essere prese in considerazione le somme aventi natura risarcitoria quali le rendite INAIL, le pensioni di guerra e le indennità di accompagnamento;

Vista altresì la Circolare n. 17/2001 di data 30 gennaio 2001, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale comunica che, in caso di separazione, l'assegno di mantenimento spettante al coniuge per i figli, non va computato nel reddito familiare ai fini dell'erogazione dell'assegno al nucleo familiare;

Rilevata quindi l'opportunità di uniformarsi a quanto previsto in tale materia a livello statale, anche al fine di sostenere maggiormente una delle fasce più deboli della popolazione che diversamente verrebbe penalizzata in quanto, tenuto conto che l'assegno

zung des Familiengeldes und der Familienzulagen berechtigten Personen sowie die zu erfüllenden Voraussetzungen angeführt werden;

Aufgrund insbesondere des genannten Art. 14 Abs. 4, gemäß dem zwecks Feststellung des Einkommens für die Entrichtung der Ergänzung des Familiengeldes die Bestimmungen laut Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes Nr. 4/1992 anzuwenden sind;

Aufgrund der mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 16. Oktober 2000, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung laut Art. 7 Abs. 3 des genannten Regionalgesetzes Nr. 4/1992 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, in der die einzelnen Bestandteile des Einkommens und des Vermögens festgesetzt sind, die für die Bewertung der Beitragsfähigkeit der Personen zu berücksichtigen sind, die bei den in demselben Gesetz vorgesehenen Versicherungen eingetragen sind;

Aufgrund insbesondere der Z. 2.2 gemäß der Anlage zur genannten Verordnung, in der vorgesehen wird, dass für die Bewertung des Einkommens auch die nachstehenden nicht einkommensteuerpflichtigen Einkommen zu berücksichtigen sind: die Kriegsofferrenten, die INAIL-Renten, die Unterhaltszahlungen an den Ehepartner für die Kinder, die Renten und die Zulagen sowie die Zuwendungen an Zivilinvaliden, Blinde und Taubstumme;

Nach Einsichtnahme in das Schreiben der "Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (A.N.F.F.A.S.)" vom 5. Februar 2002, mit dem dieser Verband sich gegen die Einbeziehung des Begleitungsgeldes als Einkommensbewertungselement für die Festlegung des Einkommens zwecks Entrichtung des Familiengeldes in Anbetracht der Tatsache ausspricht, dass dieses eine Entschädigung darstellt;

In Anbetracht nämlich der Tatsache, dass laut Rundschreiben des Schatzministeriums vom 27. Juni 1988, Nr. 31 für die Entrichtung des Familiengeldes im Sinne des Gesetzdekretes vom 13. März 1988, Nr. 69, umgewandelt in Gesetz mit Änderungen zum Art. 1 Abs. 1 mit Gesetz vom 13. Mai 1988, Nr. 153, das durch die regionale Zulage ergänzt wird, Beträge, die Entschädigungen darstellen - wie z. B. die INAIL-Renten, die Kriegsofferrenten und das Begleitungsgeld - nicht in Betracht gezogen werden dürfen;

Nach Einsichtnahme ferner in das Rundschreiben vom 30. Jänner 2001, Nr. 17/2001, mit dem das Ministerium für Arbeit und soziale Vorsorge mitteilt, dass im Falle von Trennung die Unterhaltszahlungen an den Ehepartner für die Kinder bei der Festsetzung des Familieneinkommens zwecks Entrichtung des Familiengeldes nicht berechnet werden darf;

In Anbetracht demzufolge der Zweckmäßigkeit, sich den einschlägigen staatlichen Bestimmungen anzupassen, auch um eine der schwächsten Bevölkerungsschichten zu unterstützen, die andernfalls benachteiligt werden würde, denn - da die Zulage vom

dipende dalla condizione reddituale del richiedente, si troverebbe a beneficiare di un importo inferiore a quello che gli spetterebbe qualora i suddetti redditi non venissero considerati;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra esposti, di non prendere in considerazione, ai fini dell'individuazione della condizione economica del richiedente, le pensioni di guerra, le rendite INAIL, le pensioni comunque denominate per invalidi civili ciechi e sordomuti, né gli assegni di mantenimento spettanti al coniuge per i figli;

Ritenuto altresì, per i suesposti motivi oltre che per assicurare uniformità e semplicità gestionale, di applicare tali disposizioni sia per la valutazione del reddito ai fini dell'erogazione dell'integrazione all'assegno al nucleo familiare che per la determinazione dell'entità della contribuzione che gli iscritti devono pagare secondo quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2;

Ritenuto quindi di sopprimere il punto 2.2 dell'allegato al regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con DPGR 16 ottobre 2000, n. 6/L;

Rilevata la necessità, per motivi di carattere gestionale, di far decorrere gli effetti di tale soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Acquisito il pieno consenso da parte dei responsabili delle strutture delle Province autonome, competenti nella gestione delle funzioni amministrative connesse all'applicazione della legge in argomento;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1033 di data 28 ottobre 2002,

decreta

- il punto 2.2 dell'allegato al regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 7, comma 3 della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con DPGR 16 ottobre 2000, n. 6/L, è soppresso;
- la suddetta disposizione ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 novembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI

Einkommen des Antragstellers abhängt - ein niedriger Betrag im Vergleich zu jenem ausgezahlt werden würde, der ihm bei Nichteinbeziehung genannter Einkommensbestandteile zustehen würde;

Nach Dafürhalten demzufolge, die Kriegsoferenten, die INAIL-Renten, die wie auch immer genannten Renten an Zivilinvaliden, Blinde und Taubstumme sowie die Unterhaltszahlungen an den Ehepartner für die Kinder aus den obengenannten Gründen für die Feststellung der finanziellen Lage der Antragsteller nicht zu berücksichtigen;

Nach Dafürhalten außerdem, aus den obengenannten Gründen sowie zwecks einer einheitlichen und einfachen Verwaltung diese Bestimmungen sowohl bei der Bewertung des Einkommens für die Entrichtung der Ergänzung des Familiengeldes als auch bei der Festsetzung des Ausmaßes des seitens der Versicherten gemäß genanntem Art. 7 Abs. 2 zu leistenden Beitrages anzuwenden;

Nach Dafürhalten demzufolge die Z. 2.2 der Anlage zur mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 16. Oktober 2000, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung gemäß Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zu streichen;

In Anbetracht der Zweckmäßigkeit, dass die Streichung aus Verwaltungsgründen ab dem 1. Jänner 2002 wirksam ist;

Nach Einholen der Zustimmung der Verantwortlichen der für die Anwendung der mit genanntem Gesetz verbundenen Verwaltungsbefugnisse zuständigen Ämter der Autonomen Provinzen;

Aufgrund des entsprechenden Beschlusses des Regionalausschusses vom 28. Oktober 2002, Nr. 1033

verfügt

DER PRÄSIDENT

- die Z. 2.2 der Anlage zur mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 16. Oktober 2000, Nr. 6/L genehmigten Durchführungsverordnung gemäß Art. 7 Abs. 3 des Regionalgesetzes vom 24. Mai 1992, Nr. 4 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zu streichen.
- Genannte Bestimmung ist ab dem 1. Jänner 2002 wirksam.

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen.

Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen.

Trient, den 12. November 2002

DER PRÄSIDENT DER REGION
C. ANDREOTTI

[BO51020128711|C110|]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 novembre 2002, n. 744/A

Definizione della controversia territoriale fra il Comune di Mori ed il Comune di Brentonico (art. 49 DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L)

IL PRESIDENTE

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1391 di data 6 dicembre 2000 con la quale veniva istituita la Commissione consultiva per la formulazione di proposte per la definizione delle controversie territoriali fra Comuni della provincia di Trento, rientranti nella fattispecie disciplinata dall'art. 49 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, emanato con DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 776 di data 8 agosto 2002 con la quale si approvavano in via preliminare le conclusioni tecniche cui era pervenuta la Commissione consultiva per la formulazione di proposte per la definizione delle controversie territoriali fra i comuni della provincia di Trento sulla controversia in essere fra i Comuni di Mori e di Brentonico, così come risultava dalla relazione conclusiva di data 2 luglio 2002 della suddetta Commissione e si richiedeva alla Giunta provinciale di Trento l'espressione del parere sulla proposta di soluzione contenuta nella succitata relazione della Commissione di data 2 luglio 2002, sulla base di quanto disposto dall'art. 49 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni, emanato con DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Preso atto che la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2686 di data 31 ottobre 2002, trasmessa in data 19 novembre 2002, esprimeva il proprio consenso in relazione alle «valutazioni tecniche cui è pervenuta la commissione consultiva per la formulazione delle proposte per la definizione delle controversie territoriali fra i comuni della Provincia di Trento sulla controversia in essere fra i Comuni di Mori e di Brentonico» e decideva, pertanto, «di esprimere sulla base di quanto disposto dall'art. 49 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L, parere negativo rispetto alla richiesta di modifica dello stato catastale avanzata dall'Amministrazione comunale di Mori, conformemente a quanto prospettato dalla Commissione medesima nella relazione di data 2 luglio 2002»;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad emettere il proprio decreto ex art. 49 del DPGR n. 4/L del 27 febbraio 1995, n. 4/L per definire la controversia territoriale in atto fra i Comuni di Mori e di Brentonico, sulla base delle conclusioni tecniche cui è pervenuta la Commissione consultiva per la definizione delle controversie territoriali fra i Comuni della provincia di Trento in data 2 luglio 2002 che esprimono un parere negativo rispetto alla richiesta di modifica dello stato catastale avanzata dall'amministrazione comunale di Mori e che sono state già approvate dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione n. 776 del 8 agosto 2002;

Visto il DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1163 di data 25 novembre 2002

decreta

- di definire ai sensi dell'art. 49 del DPGR 27 febbraio 1995, n. 4/L la controversia territoriale fra i Comuni di Mori e di Brentonico sulla base delle conclusioni tecniche cui è pervenuta la Commissione consultiva per la definizione delle controversie territoriali fra i Comuni della provincia di Trento nella seduta del 2 luglio 2002 già approvate con deliberazione giuntale n. 776 di data 8 agosto 2002, respingendo la richiesta di modifica dello stato catastale avanzata dall'Amministrazione comunale di Mori e confermando le attuali circoscrizioni territoriali dei comuni di Mori e di Brentonico.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034.
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorno ai sensi del DPR 24.1.1971 n. 1199.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 29 novembre 2002

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
C. ANDREOTTI